REGOLAMENTO (CEE) N. 3593/82 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1982

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro (1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 1 del protocollo relativo al regime che deve essere applicato nel 1981 nel quadro della decisione del Consiglio di associazione, del 24 novembre 1980, che prevede il processo di passaggio alla seconda tappa dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro [1], completato dal protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità [2], in seguito denominato «protocollo di adattamento», prevede, da un lato, che siano applicabili per il 1981 le disposizioni del protocollo complementare all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro [3] e, dall'altro, che le parti contraenti avviino negoziati all'inizio del 1981 per fissare il regime degli scambi da applicare nel 1982 e 1983;

considerando che, in attesa della definizione di tale regime, occorre prorogare, a titolo provvisorio per il 1983, il regime degli scambi applicabile nel 1981;

considerando che il protocollo di adattamento prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo, in esenzione da dazio doganale, di 525 tonnellate di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro; che occorre aprire il contingente tariffario comunitario per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni degli indumenti in questione in ciascuno degli Stati membri sino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti in provenienza da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando tuttavia che negli ultimi tre anni le importazioni erano molto irregolari e poco significative; che nessuna previsione può essere fatta per il 1983; che, per garantire un'equa ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri, occorre prevedere una notevole partecipazione di ciascuno degli Stati membri al volume contingentale; che quest'ultima può definirsi, in percentuale, approssimativamente nel modo seguente:

Benelux	7
Danimarca	7
Germania	15
Grecia	2
Francia	10
Irlanda	2
Italia	9
Regno Unito	48

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingentale;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per

(1) GU n. L 174 del 30. 6. 1981, pag. 28.
(2) GU n. L 174 del 30. 6. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 172 del 28. 6. 1978, pag. 2.

tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne trasferisca una notevole percentuale alla riserva per evitare che una parte del contingente tariffario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e che pertanto tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983, il dazio della tariffa doganale comune per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, originari di Cipro, è totalmente sospeso nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 525 tonnellate.

Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di un volume di 260 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote, che fatto salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1983, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	18
Danimarca	18
Germania	40
Grecia	5
Francia	26
Irlanda	5
Italia	23
Regno Unito	125

3. La seconda parte, pari ad un volume di 265 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2 – o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 – è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1983, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1983, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1983 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1983, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

O. MØLLER